Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno

8 agosto 2015

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo** [1] 1

★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura** 3

★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1367 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013** 7

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura** 9

★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli** 17

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1370 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 29

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1371 della Commissione, del 7 agosto 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 4 agosto 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di agosto 2015 32

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/1372 della Commissione, del 7 agosto 2015, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania** *[notificata con il numero C(2015) 5715]* ([1]) 34

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea** (GU L 38 del 13.2.2015) 45

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1365 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2015

relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il Sistema europeo dei conti definito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010) istituisce un sistema di conti nazionali e regionali per rispondere alle esigenze della politica economica, sociale e regionale dell'Unione.

(2) Data l'importanza della ricerca e dello sviluppo per l'economia, per i relativi dati sono stati messi a punto metodi e formati di trasmissione armonizzati e comparabili aggiuntivi nell'ambito del sistema statistico europeo, il quale costituisce il partenariato tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte negli Stati membri all'elaborazione, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

(3) Nel registrare le spese per ricerca e sviluppo come investimenti fissi lordi, si devono applicare le norme metodologiche di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

(4) Il programma di trasmissione previsto nel SEC 2010 comprende informazioni annuali sul capitale fisso e sugli investimenti fissi lordi in tali attività. Al fine di garantire un elevato livello di qualità dei conti nazionali è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione dati affidabili e comparabili, in un formato specifico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato in cui i dati relativi alle spese per ricerca e sviluppo ai fini dei conti nazionali sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), allo scopo di garantire l'affidabilità e la comparabilità di tali dati.

([1]) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

Articolo 2

Formato per la trasmissione dei dati

Quando trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alle spese per ricerca e sviluppo per il totale dell'economia, gli Stati membri applicano il seguente formato:

a) AN.1171g, attività di ricerca e sviluppo, lorde;

b) AN.1171n, attività di ricerca e sviluppo, nette;

c) P.51g, AN.1171, investimenti fissi lordi per ricerca e sviluppo.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai dati trasmessi dal 1º agosto 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1366 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 56, paragrafo 1, l'articolo 223, paragrafo 2 e l'articolo 231, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 ([3]) del Consiglio, stabilisce nuove norme riguardanti gli aiuti nel settore dell'apicoltura. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime degli aiuti nel nuovo quadro giuridico, alcune norme devono essere adottate mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione ([4]).

(2) A norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura («programmi apicoli»). Occorre fissare la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri partecipanti.

(3) Il numero di alveari in ciascuno Stato membro partecipante è indicatore delle dimensioni del settore apicolo degli Stati membri. La quota di ciascuno Stato membro partecipante nel numero totale di alveari dell'Unione costituisce una base semplice su cui assegnare il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura.

(4) Per assicurare una distribuzione corretta dei fondi dell'Unione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero disporre di un metodo affidabile in base al quale determinare il numero di alveari nel loro territorio.

(5) Dal momento che il numero di alveari varia nel corso delle stagioni dell'anno, occorre stabilire il periodo in cui è determinato il numero di alveari.

(6) È necessario che la Commissione conosca il numero di alveari negli Stati membri non solo per assegnare il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura, ma anche per seguire l'andamento del numero di alveari negli Stati membri al fine di valutare le conseguenze delle misure di sostegno al settore apicolo e informarne i cittadini europei. Pertanto, gli Stati membri partecipanti dovrebbero comunicare alla Commissione ogni anno il numero di alveari determinati conformemente al presente regolamento.

(7) Per consentire agli Stati membri di attuare un programma di apicoltura economicamente efficiente, occorre fissare un importo minimo dell'aiuto unionale per programma.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
([3]) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
([4]) Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83).

(8) Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è necessario che gli Stati membri evitino doppi finanziamenti per quanto riguarda i programmi di apicoltura nell'ambito degli aiuti al settore a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(9) Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro devono stabilire norme per determinare il tasso di cambio applicabile al finanziamento dei programmi di apicoltura. Il fatto generatore del tasso di cambio da usare dovrebbe essere quello previsto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ([2]).

(10) Ai fini di una transizione fluida dalle misure per l'apicoltura previste nel regolamento (CE) n. 1234/2007 a quelle previste nel regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter includere, nei rispettivi programmi di apicoltura approvati prima del 1° gennaio 2014, le nuove misure elencate nell'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(11) Occorre prevedere misure transitorie per l'assegnazione del contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019. Per assicurare la continuità con i programmi di apicoltura 2014-2016 e accordare a tutti gli Stati membri tempo sufficiente a definire un metodo affidabile per determinare, fra il 1° settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti per lo svernamento, i fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 dovrebbero essere assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.

(12) Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 917/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alveari

Ai fini del presente regolamento, per «alveare» s'intende l'unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell'apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api.

Articolo 2

Metodo per la determinazione degli alveari

Gli Stati membri che presentano programmi nazionali nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli») dispongono di un metodo affidabile per determinare ogni anno, tra il 1° settembre e il 31 dicembre, il numero di alveari pronti allo svernamento presenti nel loro territorio.

Articolo 3

Notifica del numero di alveari

Dal 2017, gli Stati membri che presentano programmi di apicoltura notificano ogni anno alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio pronti per lo svernamento, determinati in base al metodo di cui all'articolo 2.

([1]) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

([2]) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

Articolo 4

Contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura

Il contributo dell'Unione è assegnato agli Stati membri che partecipano ai programmi di apicoltura proporzionalmente al numero totale medio degli alveari notificati dai suddetti Stati membri a norma dell'articolo 3 durante i due anni civili immediatamente precedenti la notifica alla Commissione dei programmi di apicoltura. Il contributo minimo dell'Unione è pari a 25 000 EUR per programma.

Se l'importo del finanziamento unionale chiesto da uno Stato membro per il proprio programma è inferiore all'assegnazione di cui al primo comma, il contributo dell'Unione ai programmi di apicoltura degli altri Stati membri può essere aumentato proporzionalmente al numero di alveari che hanno notificato.

Articolo 5

Misure volte ad evitare i doppi finanziamenti

Gli Stati membri garantiscono che non si verifichino doppi finanziamenti dei programmi di apicoltura nell'ambito degli aiuti al settore a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 6

Fatto generatore del tasso di cambio

Per gli importi versati in quanto aiuti nel settore apicolo a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è quello previsto all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è abrogato.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 917/2004 continua ad applicarsi ai programmi di apicoltura approvati prima del 1º gennaio 2014 fino alla loro scadenza.

Articolo 8

Misure transitorie

1. Gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi di apicoltura approvati prima del 1º gennaio 2014 per inserirvi le nuove misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. I fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 sono assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1367 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 89,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione ([2]) ha abrogato il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ([3]). L'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 dispone tuttavia che il regolamento (CE) n. 1974/2006 continui ad applicarsi alle operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ([4]) prima del 1º gennaio 2014.

(2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1974/2006 fissa un limite agli Stati membri per gli storni dei contributi del FEASR fra gli assi prioritari dei loro programmi di sviluppo rurale e stabilisce termini per la notifica di tali modifiche alla Commissione nonché per la loro valutazione di tali modifiche da parte della Commissione.

(3) Le persistenti difficoltà economiche negli Stati membri hanno inciso in modo significativo sui risultati degli assi prioritari specifici dei programmi di sviluppo rurale del periodo 2007-2013.

(4) L'adozione tardiva della base giuridica del nuovo periodo di programmazione ha ritardato in modo significativo l'adozione dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020, riducendo ulteriormente le possibilità per gli Stati membri di sostenere le economie rurali.

(5) Al fine di investire tutte le risorse possibili nella crescita e nell'occupazione, si dovrebbe consentire agli Stati membri di fruire dei fondi già impegnati nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione.

(6) È pertanto opportuno incrementare la flessibilità degli storni da un asse all'altro.

(7) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 807/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014 sono aggiunti i seguenti commi:

«Per quanto riguarda gli storni fra assi, il limite del 3 % di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è aumentato al 5 %.

Per quanto riguarda il termine entro il quale notificare alla Commissione le modifiche ai programmi, la scadenza del 31 agosto 2015 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è prorogata al 30 settembre 2015.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
([2]) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).
([3]) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).
([4]) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Per quanto riguarda la scadenza entro la quale la Commissione valuta le richieste di modifica, il termine di quattro mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è abbreviato a tre mesi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1368 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 57, primo comma, lettere a) e c), e secondo comma, e l'articolo 223, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 63, paragrafo 5, primo e secondo comma, e l'articolo 64, paragrafo 7, primo comma, lettera a), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 ([3]) del Consiglio, stabilisce nuove norme riguardanti gli aiuti nel settore dell'apicoltura. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime degli aiuti nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione ([4]). Il suddetto regolamento è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione ([5]).

(2) A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura («programmi apicoli»). A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità devono effettuare uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura. Occorre specificare quali elementi debbano figurare in tali programmi e studi.

(3) I programmi apicoli proposti dagli Stati membri devono essere approvati dalla Commissione. È pertanto necessario stabilire una scadenza per la notifica dei programmi da parte degli Stati membri e una procedura per l'approvazione dei programmi da parte della Commissione.

(4) Poiché il settore dell'apicoltura coinvolge un ampio numero di piccoli produttori, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere i programmi, una volta approvati, facilmente accessibili al pubblico.

(5) Ai fini della flessibilità nell'attuazione dei programmi apicoli e per limitare gli oneri amministrativi, nella fase di attuazione gli Stati membri dovrebbero poter modificare le misure figuranti nei programmi stessi, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che il contributo dell'Unione resti equivalente al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri. È tuttavia opportuno definire norme procedurali per le modifiche di rilievo.

(6) Gli Stati membri dovrebbero controllare l'attuazione dei programmi apicoli. La procedura applicata dagli Stati membri per i controlli dovrebbe essere in linea con i principi generali stabiliti all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La procedura dovrebbe essere notificata alla Commissione dagli Stati membri insieme ai programmi.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
([3]) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
([4]) Regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83).
([5]) Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) Per accertare che le condizioni di concessione del finanziamento unionale siano riunite, gli Stati membri partecipanti dovrebbero svolgere controlli amministrativi in loco. Per quanto riguarda i controlli in loco, gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia controllato almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero costituire il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

(8) Conformemente alle norme generali sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione stabilite agli articoli 54, 58 e 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, per le irregolarità commesse, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un regime adeguato di rettifiche e sanzioni per il recupero degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi calcolati secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ([1]). Il regime dovrebbe essere notificato alla Commissione dagli Stati membri insieme ai programmi.

(9) L'anno apicolo dovrebbe coprire un periodo di tempo che consenta agli Stati membri di svolgere i controlli relativi alle misure a favore del settore.

(10) Per valutare l'impatto dei programmi apicoli tenendo conto della necessità, per gli Stati membri e per il settore, di contenere gli oneri amministrativi, è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una relazione annuale di attuazione che contenga una sintesi delle spese e delinei i risultati conseguiti, avvalendosi degli indicatori di risultato per ciascuna misura del programma.

(11) Nell'attuare i programmi apicoli, dovrebbe essere assicurata coerenza tra le misure contenute nei programmi apicoli e in quelle previste dai programmi di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). A tal fine, gli Stati membri dovrebbero descrivere nel programma apicolo i criteri fissati per garantire che non si verifichino doppi finanziamenti dei programmi apicoli a titolo degli aiuti al settore dell'apicoltura a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a titolo del sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole che disciplinano l'aiuto dell'Unione al finanziamento dei programmi nazionali per il settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli»).

Articolo 2

Anno apicolo

Ai fini dei programmi apicoli, per «anno apicolo» s'intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1º agosto e il 31 luglio.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

([2]) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

CAPO 2

PROGRAMMI APICOLI

Articolo 3

Notifica dei programmi apicoli

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la proposta di programma apicolo unico per l'intero territorio nazionale entro il 15 marzo precedente l'inizio del primo anno apicolo del programma.

Articolo 4

Contenuto dei programmi apicoli

I programmi apicoli comprendo gli elementi elencati nell'allegato.

Articolo 5

Approvazione dei programmi apicoli

1. I programmi apicoli sono approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno precedente l'inizio del primo anno apicolo dei programmi in questione.

2. I programmi apicoli approvati sono accessibili al pubblico sul sito internet della Commissione.

Articolo 6

Modifiche dei programmi apicoli

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, inserendo cambiamenti nella descrizione delle misure o nelle condizioni di ammissibilità o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma, purché le misure in questione continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi apicoli resti pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come approvati.

2. Le domande di modifica dei programmi apicoli per introdurre o ritirare una misura sono notificate dagli Stati membri alla Commissione e da questa approvate prima dell'attuazione della misura.

3. Le domande di cui al paragrafo 2 sono approvate dalla Commissione secondo la procedura seguente:

a) sono consultate le organizzazioni rappresentative del settore che hanno collaborato con lo Stato membro all'elaborazione del programma apicolo;

b) la modifica è considerata approvata se la Commissione non ha formulato osservazioni sulla domanda entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento. Se la Commissione ha formulato osservazioni, la modifica è considerata approvata non appena lo Stato membro riceve comunicazione dalla Commissione che è stato dato seguito soddisfacente alle osservazioni.

CAPO 3

CONTRIBUTO DELL'UNIONE

Articolo 7

Ammissibilità delle spese e dei pagamenti

Sono ammissibili al contributo dell'Unione solo le spese sostenute nell'attuazione delle misure comprese nel programma apicolo dello Stato membro.

I pagamenti, degli Stati membri ai beneficiari, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

CAPO 4

MONITORAGGIO E CONTROLLI

Articolo 8

Controlli

1. Gli Stati membri procedono a controlli per verificare la conformità delle condizioni di concessione del finanziamento dell'Unione. I controlli consistono in controlli amministrativi e in controlli in loco e seguono i principi generali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Per quanto riguarda i controlli in loco, gli Stati membri richiedono la verifica di quanto segue:

a) corretta attuazione delle misure contenute nei programmi apicoli, in particolare per quanto concerne investimenti e servizi;

b) le spese effettivamente incorse sono almeno equivalenti al sostegno finanziario richiesto;

c) se pertinente, il numero degli alveari dichiarati corrisponde al numero di alveari risultati in possesso del richiedente, tenendo conto dei dati supplementari forniti dall'apicoltore sull'attività durante l'anno apicolo in questione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché almeno il 5 % dei richiedenti l'aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali siano sottoposti a controlli in loco.

I campioni per i controlli sono estratti dall'intera popolazione dei richiedenti e comprendono:

a) un numero di richiedenti scelto in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo;

b) un numero di richiedenti scelto in base ad un'analisi del rischio secondo i criteri seguenti:

   i) l'importo del finanziamento assegnato ai beneficiari;

   ii) il tipo di azioni finanziate nell'ambito delle misure apicole;

   iii) le conclusioni tratte nei precedenti controlli in loco;

   iv) altri criteri che gli Stati membri debbono definire.

Articolo 9

Pagamenti indebiti e sanzioni

1. Gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), o dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono calcolati a norma dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

2. In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto.

CAPO 5

NORME RELATIVE ALLE NOTIFICHE E ALLA PUBBLICAZIONE

Articolo 10

Relazione annuale di attuazione

1. A decorrere dal 2018 entro il 15 marzo di ciascun anno gli Stati membri partecipanti trasmettono alla Commissione la relazione sull'attuazione del programma apicolo nel corso dell'anno apicolo precedente.

2. La relazione annuale di attuazione comprende gli elementi seguenti:

a) una sintesi delle spese sostenute in euro durante l'anno apicolo, ripartite per misura;

b) i risultati in base agli indicatori di risultato scelti per ciascuna misura del programma.

Articolo 11

Data di notifica del numero di alveari

La notifica di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1366 è effettuata entro il 15 marzo di ciascun anno a decorrere dal 2017.

Articolo 12

Norme relative alle notifiche

Le notifiche di cui agli articoli 3, 6, 10 e 11 del presente regolamento sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ([1]).

Articolo 13

Pubblicazione dei dati aggregati

La Commissione pubblica sul suo sito internet i seguenti dati aggregati:

a) il numero degli alveari notificati a norma dell'articolo 11;

b) le relazioni annuali di attuazione notificate a norma dell'articolo 10;

c) lo studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura, di cui al punto 3 dell'allegato, compreso nel programma apicolo notificato a norma dell'articolo 3.

CAPO 6

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Il programma apicolo include almeno i seguenti elementi:

1) la valutazione dei risultati conseguiti fino alla data della redazione nell'attuazione del precedente programma apicolo, se esistente. A decorrere dal programma apicolo 2020-2022 la valutazione si baserà sulle ultime due relazioni annuali di attuazione del programma precedente, ai sensi dell'articolo 10;

2) la descrizione del metodo seguito per determinare il numero di alveari, a norma dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1366;

3) lo studio effettuato dallo Stato membro sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel proprio territorio. Lo studio contiene almeno le seguenti informazioni, riguardanti i due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo:

   i) il numero di apicoltori;

   ii) il numero di apicoltori che gestiscono più di 150 alveari;

   iii) il numero totale di alveari gestiti dagli apicoltori con più di 150 alveari;

   iv) il numero di apicoltori organizzati in associazioni di apicoltori;

   v) la produzione nazionale annua di miele in kg nei due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo;

   vi) la forchetta di prezzo del miele millefiori nel luogo di produzione;

   vii) la forchetta di prezzo del miele millefiori venduto sfuso ai grossisti;

   viii) la resa media stimata in kg del miele per alveare e per anno;

   ix) la stima del costo medio di produzione (fisso e variabile) per kg di miele prodotto;

   x) il numero di alveari determinati nei due anni civili precedenti la notifica per approvazione del programma apicolo per gli Stati membri che non disponevano di tale programma nel triennio precedente;

4) la valutazione delle esigenze del settore dell'apicultura nello Stato membro, basata almeno sulla valutazione dei risultati del precedente programma apicolo, se esistente, lo studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura e i risultati della collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore;

5) la descrizione degli obiettivi del programma apicolo e del nesso tra gli obiettivi e le misure per l'apicultura scelte dall'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

6) la descrizione dettagliata delle azioni che saranno intraprese nell'ambito delle misure per l'apicultura scelte dall'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per misura;

7) i criteri stabiliti dagli Stati membri per evitare il doppio finanziamento dei programmi apicoli conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2015/1366;

8) gli indicatori di risultato per ciascuna misura per l'apicultura scelta. Gli Stati membri scelgono almeno un indicatore di risultato pertinente per misura;

9) le modalità di attuazione del programma apicolo, in particolare:

   i) la designazione, da parte dello Stato membro, di un punto di contatto responsabile della gestione dei programmi apicoli;

   ii) la descrizione della procedura applicata ai controlli;

   iii) la descrizione delle azioni da intraprendere in caso di pagamenti indebiti ai beneficiari, comprese le sanzioni;

   iv) le disposizioni intese ad assicurare che il programma approvato sia reso pubblico nello Stato membro;

v) le azioni intraprese per collaborare con le organizzazioni rappresentative del settore;

vi) la descrizione del metodo seguito per valutare i risultati delle misure del programma apicolo dello Stato membro interessato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1369 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2015

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. In risposta a tale provvedimento, la Commissione ha adottato una serie di misure di sostegno eccezionali, in particolare con il regolamento (UE) n. 913/2014 della Commissione ([2]) per le pesche e le pesche noci e i regolamenti delegati (UE) n. 932/2014 ([3]) e (UE) n. 1031/2014 ([4]) della Commissione per altri tipi di ortofrutticoli.

(2) Il 24 giugno 2015 il divieto suddetto è stato prorogato fino ad agosto 2016. Tale proroga continua a costituire una grave minaccia di turbative del mercato e potrebbe comportare crolli significativi dei prezzi a causa del perdurare dell'indisponibilità di un importante mercato di esportazione. In una simile situazione di mercato, le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano insufficienti. È quindi opportuno prorogare il meccanismo basato sul sostegno per determinati quantitativi di prodotti a norma del regolamento (UE) n. 1031/2014.

(3) Al fine di predisporre una rete di sicurezza efficace, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere prorogato di un anno per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 1031/2014. Inoltre, dato il carattere stagionale delle esportazioni, le pesche e le pesche noci di cui al codice NC 0809 30, che lo scorso anno erano ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 913/2014, dovrebbero ora essere aggiunte all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.

(4) I quantitativi assegnati a ciascuno Stato membro dovrebbero essere calcolati sulla base del livello delle esportazioni verso la Russia dei prodotti interessati nei tre anni precedenti l'annuncio del divieto, adeguato in funzione del livello di utilizzo, da parte dei produttori di ogni Stato membro, delle misure di sostegno eccezionali predisposte per tali prodotti nel corso dell'ultimo anno.

(5) Se in uno Stato membro il ricorso a tali misure di sostegno eccezionali è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter scegliere di non continuare ad attuare le suddette misure per il periodo della proroga.

(6) Si può ragionevolmente supporre che i prodotti di cui trattasi, che sarebbero stati normalmente destinati all'esportazione verso la Russia, saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi.

(7) Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano continuare a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).
([3]) Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).
([4]) Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

(8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.

(9) Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera s):

«s) pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30.»;

b) al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) il periodo compreso tra l'8 agosto 2015 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 30 giugno 2016, se quest'ultima data è anteriore.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) nel primo comma è aggiunta la seguente lettera c):

«c) per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), i quantitativi di cui all'allegato I *ter*.»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo interessato non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro in ciascun periodo.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra il 30 settembre 2014 e il 30 giugno 2015 per una categoria di prodotti quale definita negli allegati I e I *bis* sono risultati inferiori al 5 % dei quantitativi totali ad esso assegnati per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnato di cui all'allegato I *ter*. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2015. Dal momento della notifica, le operazioni svolte nello Stato membro interessato non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.

Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, o di parte di tale quantitativo, entro le date seguenti:

— entro il 31 ottobre 2014 per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a);

— entro il 31 ottobre 2015 per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

Entro la stessa data, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni svolte in tale Stato membro non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.»;

3) all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

2. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.»;

4) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015 con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2015, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), ed entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2016, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 4, 5 o 6 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.»;

5) all'articolo 11 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) 30 settembre 2016, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).»;

6) è inserito un nuovo allegato I *ter*, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;

7) gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

«ALLEGATO I ter

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

(in tonnellate)

	Mele e pere	Prugne, uve da tavola e kiwi	Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini	Arance, clementine, mandarini e limoni	Pesche e pesche noci
Bulgaria	0	0	0	0	950
Belgio	85 650	0	16 750	0	0
Germania	6 200	0	0	0	0
Grecia	2 500	16 300	1 350	7 950	20 900
Spagna	7 600	5 000	22 900	55 450	38 400
Francia	12 150	0	3 250	0	450
Croazia	2 150	0	0	3 200	0
Italia	17 550	15 300	650	3 300	9 250
Cipro	0	0	0	11 850	0
Lettonia	500	0	1 250	0	0
Lituania	0	0	3 000	0	0
Ungheria	0	300	0	0	0
Paesi Bassi	22 950	0	22 800	0	0
Austria	2 050	0	0	0	0
Polonia	296 200	1 750	31 500	0	1 900
Portogallo	3 600	0	0	0	0»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro: _____ Periodo considerato: _____ Data: _____

Prodotto	Organizzazioni di produttori					Produttori non aderenti					Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)				Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)					
		ritiro	trasporto	cernita e imbal-laggio	TOTALE		ritiro	trasporto	cernita e imbal-laggio	TOTALE		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g) + (h) + (i)	(k) = (a) + (f)	(l) = (e) + (j)
Mele												
Pere												
Totale mele e pere												
Pomodori												
Carote												
Peperoni												
Cetrioli e cetriolini												
Totale ortaggi												
Prugne												
Uve da tavola fresche												
Kiwi												
Totale altra frutta												

Prodotto	Organizzazioni di produttori					Produttori non aderenti					Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)				Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)					
		ritiro	trasporto	cernita e imbal-laggio	TOTALE		ritiro	trasporto	cernita e imbal-laggio	TOTALE		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g) + (h) + (i)	(k) = (a) + (f)	(l) = (e) + (j)
Arance												
Clementine												
Mandarini												
Limoni												
Totale agrumi												
Pesche												
Pesche noci												
Totale pesche e pesche noci												
Cavoli												
Cavolfiori e cavoli broccoli												
Funghi												
Frutti rossi												
Totale altro												
TOTALE												

* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro: _____ Periodo considerato: _____ Data: _____

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (c)	(f) = (b) + (d)
Mele						
Pere						
Totale mele e pere						
Pomodori						
Carote						
Peperoni						
Cetrioli e cetriolini						
Totale ortaggi						
Prugne						
Uve da tavola fresche						
Kiwi						
Totale altra frutta						
Arance						
Clementine						
Mandarini						
Limoni						
Totale agrumi						
Pesche						
Pesche noci						

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (c)	(f) = (b) + (d)
Totale pesche e pesche noci						
Cavoli						
Cavolfiori e cavoli broccoli						
Funghi						
Frutti rossi						
Totale altro						
TOTALE						

* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro: _____ Periodo considerato: _____ Data: _____

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (b) + (e)	(h) = (c) + (f)
Mele								
Pere								
Totale mele e pere								
Pomodori								
Carote								
Peperoni								
Cetrioli e cetriolini								
Totale ortaggi								
Prugne								
Uve da tavola fresche								
Kiwi								
Totale altra frutta								
Arance								
Clementine								
Mandarini								
Limoni								
Totale agrumi								
Pesche								
Pesche noci								

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (b) + (e)	(h) = (c) + (f)
Totale pesche e pesche noci								
Cavoli								
Cavolfiori e cavoli broccoli								
Funghi								
Frutti rossi								
Totale altro								
TOTALE								

* Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

ALLEGATO IV

TABELLE DA TRASMETTERE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, CON LA PRIMA NOTIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento

Stato membro: _____ Data: _____

Prodotto	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/100 kg)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/100 kg)
Mele		
Pere		
Pomodori		
Carote		
Cavoli		
Peperoni		
Cavolfiori e cavoli broccoli		
Cetrioli e cetriolini		
Funghi		
Prugne		
Frutti rossi		
Uve da tavola fresche		
Kiwi		
Arance		
Clementine		
Mandarini		
Limoni		
Pesche		
Pesche noci		

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento

Stato membro: _____ Data: _____

Prodotto	Aria aperta		Serra	
	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)
Mele				
Pere				
Pomodori				
Carote				
Cavoli				
Peperoni				
Cavolfiori e cavoli broccoli				
Cetrioli e cetriolini				
Funghi				
Prugne				
Frutti rossi				
Uve da tavola fresche				
Kiwi				
Arance				
Clementine				
Mandarini				
Limoni				
Pesche				
Pesche noci»				

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1370 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	153,9
	MK	31,4
	ZZ	92,7
0707 00 05	TR	126,8
	ZZ	126,8
0709 93 10	TR	125,7
	ZZ	125,7
0805 50 10	AR	146,7
	TR	109,0
	UY	126,6
	ZA	138,5
	ZZ	130,2
0806 10 10	EG	312,6
	MA	158,2
	ZZ	235,4
0808 10 80	AR	122,3
	BR	94,3
	CL	145,2
	NZ	129,1
	US	125,5
	ZA	120,4
	ZZ	122,8
0808 30 90	AR	102,0
	CL	136,5
	CN	95,2
	MK	62,9
	TR	156,1
	ZA	119,8
	ZZ	112,1
0809 29 00	TR	262,8
	US	547,8
	ZZ	405,3
0809 30 10, 0809 30 90	TR	146,8
	ZZ	146,8

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0809 40 05	BA	50,3
	IL	141,4
	MK	43,5
	XS	57,7
	ZZ	73,2

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1371 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2015

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 4 agosto 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di agosto 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ([2]) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 prevede massimali mensili per il rilascio dei titoli d'importazione.

(2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 3 al 4 agosto 2015 per il mese di agosto 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([3]). Occorre sospendere la presentazione di ulteriori domande per il mese di agosto 2015.

(3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 3 al 4 agosto 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di agosto 2015 è sospesa a partire dal 5º agosto 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).
([3]) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate dal 3 al 4 agosto 2015 per il mese di agosto 2015 (in %)
09.4032	3,764178

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1372 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2015

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania

[notificata con il numero C(2015) 5715]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([3]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ([4]) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(2) In luglio e agosto 2015, l'Estonia ha notificato un caso di peste suina africana in cinghiali e tre focolai in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il caso relativo ai cinghiali si è verificato nella zona elencata nella parte I di tale allegato. Due focolai nei suini domestici si sono verificati nella zona elencata nella parte II e l'altro focolaio nella zona della parte III di tale allegato.

(3) In luglio e agosto 2015, la Lettonia ha notificato alcuni casi di peste suina africana in cinghiali all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi si sono verificati nella zona elencata nella parte I di tale allegato.

(4) Nel luglio 2015, la Lituania ha notificato un focolaio di peste suina africana in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale focolaio si è verificato nella zona elencata nella parte II di tale allegato.

(5) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria riguardante tale malattia in Estonia, Lettonia e Lituania. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate, per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché per prevenire inutili

([1]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([3]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([4]) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria per quanto riguarda tale malattia nei suddetti Stati membri.

(6) La decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe pertanto essere modificata per modificare le zone dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania elencate nelle parti I, II e III.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1. **Estonia**

Le seguenti zone in Estonia:

— la città (linn) di Kallaste,

— la città (linn) di Kunda,

— la città (linn) di Mustvee,

— la città (linn) di Pärnu,

— la città (linn) di Rakvere,

— la città (linn) di Tartu,

— la contea (maakond) di Harjumaa,

— la contea (maakond) di Läänemaa,

— il comune (vald) di Alatskivi,

— il comune (vald) di Are,

— il comune (vald) di Audru,

— il comune (vald) di Haaslava,

— il comune (vald) di Halinga,

— il comune (vald) di Haljala,

— il comune (vald) di Kadrina,

— il comune (vald) di Kambja,

— il comune (vald) di Kasepää,

— il comune (vald) di Koonga,

— il comune (vald) di Laekvere,

— il comune (vald) di Lavassaare,

— il comune (vald) di Luunja,

— il comune (vald) di Mäksa,

— il comune (vald) di Meeksi,

— il comune (vald) di Paikuse,

— il comune (vald) di Pala,

— il comune (vald) di Palamuse,

— il comune (vald) di Peipsiääre,

— il comune (vald) di Piirissaare,

— il comune (vald) di Rägavere,

— il comune (vald) di Rakvere,

— il comune (vald) di Saare,

— il comune (vald) di Sauga,

— il comune (vald) di Sindi,

— il comune (vald) di Sõmeru,

— il comune (vald) di Surju,

— il comune (vald) di Tabivere,

— il comune (vald) di Tahkuranna,

— il comune (vald) di Tapa,

— il comune (vald) di Tartu,

— il comune (vald) di Tootsi,

— il comune (vald) di Tori,

— il comune (vald) di Tõstamaa,

— il comune (vald) di Vara,

— il comune (vald) di Varbla,

— il comune (vald) di Vihula,

— il comune (vald) di Vinni,

— il comune (vald) di Viru-Nigula,

— il comune (vald) di Võnnu,

2. **Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

— nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Krimuldas,

— nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Priekuļu e Veselavas,

— il comune (novads) di Amatas,

— il comune (novads) di Cēsu,

— il comune (novads) di Ikšķiles,

— il comune (novads) di Inčukalna,

— il comune (novads) di Jaunjelgavas,

— il comune (novads) di Ķeguma,

— il comune (novads) di Lielvārdes,

— il comune (novads) di Līgatnes,

— il comune (novads) di Mālpils,

— il comune (novads) di Neretas,

— nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes e Mazozolu,

— il comune (novads) di Ropažu,

— il comune (novads) di Salas,

— il comune (novads) di Sējas,

— il comune (novads) di Siguldas,

— il comune (novads) di Vecumnieku,

— il comune (novads) di Viesītes.

3. **Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnija) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnija) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, le frazioni (seniūnija) di Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio e Smilgių,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnija) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnija) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,

— il comune (savivaldybė) di Kalvarija,

— il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,

— il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4. **Polonia**

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

— i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,

— i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże e parte di Zabłudów (la parte sud-occidentale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,

— i comuni (gminy) di Czyże, Hajnówka con la città di Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele e Czeremcha nella provincia (powiat) di Hajnówka,

— i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

— i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,

— i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny,

— i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,

— il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,

— i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,

— la provincia (powiat) di Bielsk,

— la provincia (powiat) di Białystok,

— la provincia (powiat) di Suwałki,

— la provincia (powiat) di Mońki.

PARTE II

1. **Estonia**

Le seguenti zone in Estonia:

— la città (linn) di Vändra,

— la città (linn) di Viljandi,

— la città (linn) di Võru,

— la contea (maakond) di IDA-Virumaa,

— la contea (maakond) di Põlvamaa,

— la contea (maakond) di Raplamaa,

— la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada 49,

— la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada 92 fino all'incrocio con la strada 155; dalla strada 155 fino all'incrocio con la strada 24156; dalla strada 24156 fino all'attraversamento del fiume Varilaske e dal fiume Varilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

— il comune (vald) di Abja,

— il comune (vald) di Häädemeeste,

— il comune (vald) di Haanja,

— il comune (vald) di Halliste,

— il comune (vald) di Karksi,

— il comune (vald) di Kõpu,

— il comune (vald) di Lasva,

— il comune (vald) di Meremäe,

— il comune (vald) di Misso,

— il comune (vald) di Pärsti,

— il comune (vald) di Saarde,

— la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

— il comune (vald) di Vändra,

— il comune (vald) di Vastseliina,

— il comune (vald) di Võru.

2. **Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

— il comune (novads) di Alūksnes,

— il comune (novads) di Apes,

— il comune (novads) di Balvi,

— nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Lēdurgas,

— nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Krapes, Madlienas e Meņģeles,

— nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Liepas e Mārsnēnu,

— il comune (novads) di Smiltenes,

— il comune (novads) di Aizkraukles,

— il comune (novads) di Aknīstes,

— il comune (novads) di Alojas,

— il comune (novads) di Baltinavas,

— il comune (novads) di Cesvaines,

— il comune (novads) di Ērgļu,

— il comune (novads) di Gulbenes,

— il comune (novads) di Ilūkstes,

— il comune (novads) di Jaunpiebalgas,

— il comune (novads) di Jēkabpils,

— il comune (novads) di Kocēnu,

— il comune (novads) di Kokneses,

— il comune (novads) di Krustpils,

— il comune (novads) di Limbažu,

— il comune (novads) di Līvānu,

— il comune (novads) di Lubānas,

— il comune (novads) di Madonas,

— il comune (novads) di Mazsalacas,

— il comune (novads) di Pārgaujas,

— il comune (novads) di Pļaviņu,

— il comune (novads) di Raunas,

— il comune (novads) di Rugāju,

— il comune (novads) di Salacgrīvas,

— il comune (novads) di Skrīveru,

— il comune (novads) di Varakļānu,

— il comune (novads) di Vecpiebalgas,

— il comune (novads) di Viļakas,la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils,

— la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3. **Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis, le frazioni (seniūnija) di Alizava, Kupiškis, Noriūnai e Subačius,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnija) di Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių e Velžio,

— la contea (apskritis) di Alytus,

— il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,

— il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,

— il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnija) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimas) di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,

— il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a sud dell'autostrada A1,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius,

— il comune (savivaldybė) di Birštonas,

— il comune (savivaldybė) di Elektrėnai.

4. **Polonia**

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

— i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków e parte di Zabłudów (la parte nord-orientale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok,

— i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór e Sidra nella provincia (powiat) di Sokółka,

— i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny,

— i comuni (gminy) di Lipsk e Płaska nella provincia (powiat) di Augustów,

— i comuni (gminy) di Narew, Narewka e Białowieża nella provincia (powiat) di Hajnówka.

PARTE III

1. **Estonia**

Le seguenti zone in Estonia:

— la città (linn) di Põltsamaa,

— la città (linn) di Võhma,

— la città (linn) di Jõgeva,

— la città (linn) di Elva,

— la contea (maakond) di Järvamaa,

— la contea (maakond) di Valgamaa,

— la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada 49,

— la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada 92 fino all'incrocio con la strada 155; dalla strada 155 fino all'incrocio con la strada 24156; dalla strada 24156 fino all'attraversamento del fiume Varilaske e dal fiume Varilaske fino al confine meridionale del comune (vald),

— la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,

— il comune (vald) di Rakke,

— il comune (vald) di Väike-Maarja,

— il comune (vald) di Jõgeva,

— il comune (vald) di Kolga-Jaani,

— il comune (vald) di Kõo,

— il comune (vald) di Saarepeedi,

— il comune (vald) di Paistu,

— il comune (vald) di Pajusi,

— il comune (vald) di Tarvastu,

— il comune (vald) di Torma,

— il comune (vald) di Antsla,

— il comune (vald) di Konguta,

— il comune (vald) di Laeva,

— il comune (vald) di Mõniste,

— il comune (vald) di Nõo,

— il comune (vald) di Põltsamaa,

— il comune (vald) di Puhja,

— il comune (vald) di Puurmani,

— il comune (vald) di Rannu,

— il comune (vald) di Rõngu,

— il comune (vald) di Rõuge,

— il comune (vald) di Sõmerpalu,

— il comune (vald) di Tähtvere,

— il comune (vald) di Ülenurme,

— il comune (vald) di Urvaste,

— il comune (vald) di Varstu.

2. **Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

— il comune (novads) di Aglonas,

— il comune (novads) di Beverīinas,

— il comune (novads) di Burtnieku,

— il comune (novads) di Ciblas,

— il comune (novads) di Dagdas,

— il comune (novads) di Daugavpils,

— il comune (novads) di Kārsavas,

— il comune (novads) di Krāslavas,

— il comune (novads) di Ludzas,

— il comune (novads) di Naukšēnu,

— il comune (novads) di Preiļu,

— il comune (novads) di Rēzeknes,

— il comune (novads) di Riebiņu,

— il comune (novads) di Rūjienas,

— il comune (novads) di Strenču,

— il comune (novads) di Valkas,

— il comune (novads) di Vārkavas,

— il comune (novads) di Viļānu,

— il comune (novads) di Zilupes,

— la città (republikas pilsēta) di Daugavpils,

— la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3. **Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, la parte della frazione (seniūnija) di Svėdasai situata a nord della strada n. 118,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kupiškis, le frazioni (seniūnija) di Šimonys e Skapiškis,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnija) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimas) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,

— il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Palomenės, Pravieniškių e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a nord dell'autostrada A1,

— nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Moletai,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena,

— il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,

— il comune (savivaldybe) di Visaginas.

4. **Polonia**

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

— i comuni (gminy) di Gródek e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok,

— i comuni (gminy) di Krynki, Kuźnica, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *L 38 del 13 febbraio 2015)*

Alla pagina 105, Allegato VIII, punto 4, ultimo paragrafo, prima frase:

anziché: «[Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e la stima di cui alla successiva sezione "Parere qualificato", gli importi di spesa e il contributo dell'UE interessati, nonché l'impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit.»,

leggi: «[Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit, ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e la stima di cui alla successiva sezione "Parere con riserva", gli importi di spesa e il contributo dell'UE interessati, nonché l'impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit.»;

alla pagina 105, Allegato VIII, punto 5, seconda riga:

anziché: «*(Parere non qualificato)*»,

leggii: «*(Parere senza riserve)*»;

alla pagina 105, Allegato VIII, punto 5, undicesima riga:

anziché: «*(Parere qualificato)*»,

legga: «*(Parere con riserva)*»;

alla pagina 105, Allegato VIII, punto 5, settimo trattino:

anziché: «in relazione a questioni materiali relative ai conti:»,

legg: «in relazione a questioni rilevanti relative ai conti:»;

alla pagina 106, Allegato VIII, primo trattino:

anziché: «in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:»,

leggi: «in relazione a questioni rilevanti connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:»;

alla pagina 106, Allegato VIII, secondo trattino:

anziché: «*e/o* [barrare la dicitura non pertinente] in relazione a questioni materiali connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo»,

leggi: «*e/o* [barrare la dicitura non pertinente] in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo»;

alla pagina 106, Allegato VIII, quinta riga, prima frase:

anziché: «Stimo pertanto che l'impatto delle qualifiche sia [limitato]/[significativo].»,

leggi: «Stimo pertanto che l'impatto delle riserve sia [limitato]/[significativo].»;

alla pagina 106, Allegato VIII, sesto trattino:

anziché: «in relazione a questioni materiali relative ai conti:»,

leggi: «in relazione a questioni rilevanti relative ai conti:»;

alla pagina 106, Allegato VIII, settimo trattino:

anziché: «in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:»,

leggi: «in relazione a questioni rilevanti connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:»;

alla pagina 106, Allegato VIII, ottavo trattino:

anziché: «in relazione a questioni materiali connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo:»,

leggi: «in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo:».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT